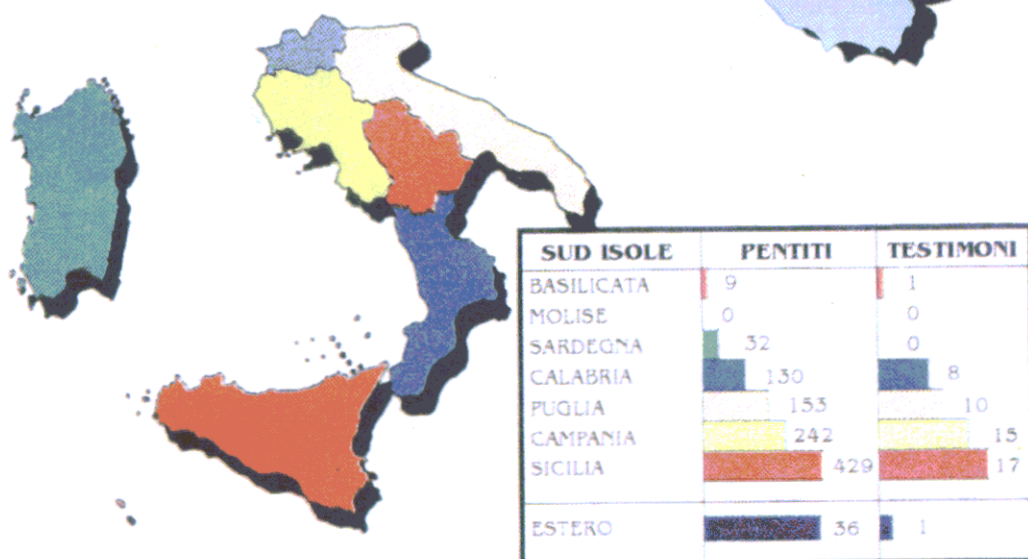
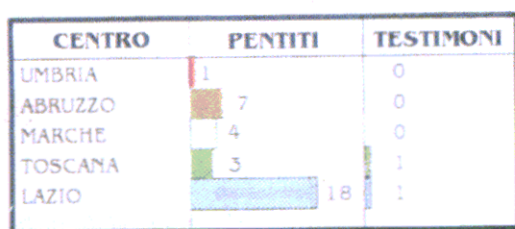
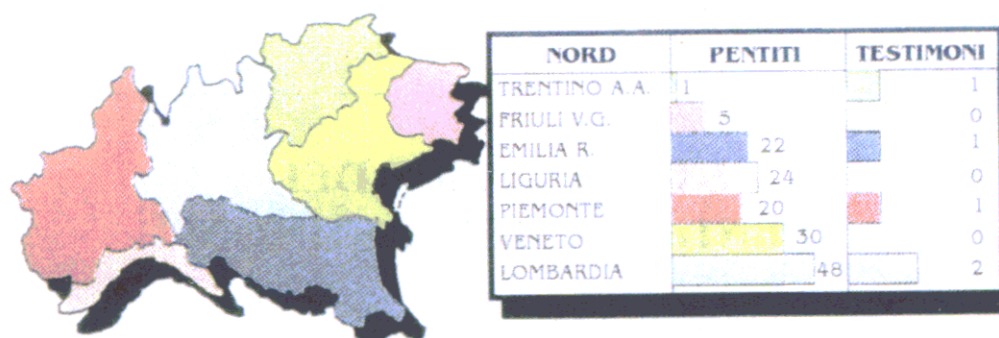
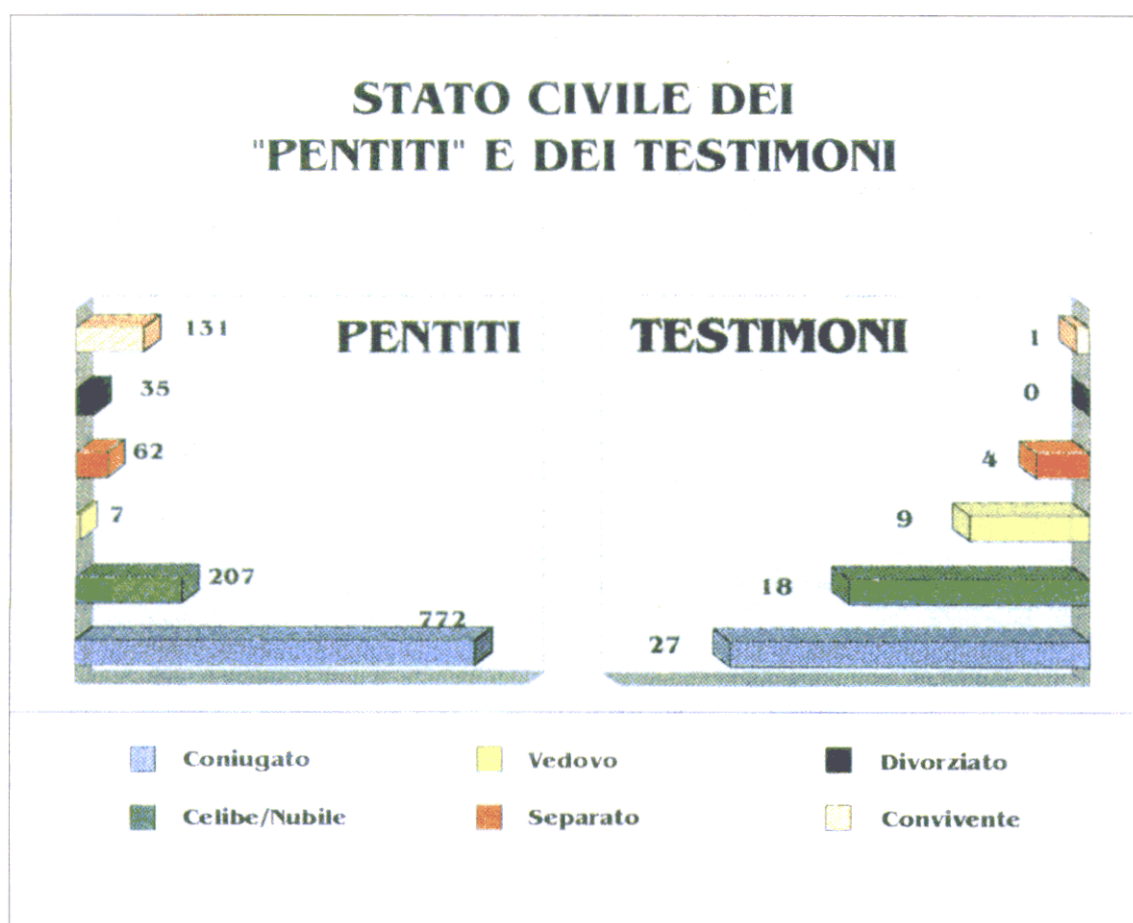


"PENTITI" E TESTIMONI DIVISI PER REGIONI D'ORIGINE



Da segnalare, infine, che il 63% dei collaboratori della giustizia risulta regolarmente coniugato, mentre tra celibi e nubili si supera il 17% del totale, mentre l'8% dei collaboratori è divorziato o separato, il 10% vive in regime di convivenza le relazioni sentimentali ed il 2% è in stato vedovile.



CAPITOLO II

L'efficacia dei programmi speciali di protezione

PAGINA BIANCA

1. L'attuazione dei programmi: tra sicurezza e reinserimento sociale

Una delle questioni più importanti da risolvere è rappresentata dalla durata dei programmi speciali di protezione: l'individuazione, in sostanza, del termine finale di tali provvedimenti, cioè del momento in cui devono cessare le misure di protezione e di assistenza in favore di un collaboratore di giustizia e dei suoi familiari.

In apparenza, infatti, il dettato normativo non sembra aver fissato un preciso termine di scadenza alla durata dello speciale programma di protezione.

Lo stesso termine di cinque anni a cui fa riferimento il settimo comma dell'art. 5, del D.I. 24.11.1994, n. 687, da qualcuno ritenuto il limite massimo di durata del programma speciale di protezione, non è altro che il periodo temporale entro cui si deve comunque effettuare una verifica del programma stesso al fine di saggiarne l'adeguatezza e la rispondenza alle esigenze cui devono fare fronte le formule tutorie ed assistenziali in esso previste.

In effetti, la risposta al quesito in atto risiede negli obiettivi che il programma speciale di protezione deve perseguire: sicurezza e reinserimento sociale.

Il primo rappresenta forse il risultato minimo che le Istituzioni devono perseguire, non potendosi infatti concepire un sistema in cui il ricorso allo strumento dei collaboratori di giustizia non sia efficacemente assecondato da adeguati interventi a tutela della loro incolumità fisica.

L'approvazione di uno speciale programma di protezione trova la sua giustificazione, infatti, nella necessità di difendere adeguatamente alcune persone da una situazione di pericolo grave ed attuale, scaturente dalla collaborazione con gli Organi inquirenti, situazione altrimenti non idoneamente fronteggiabile attraverso le misure autonomamente adottabili dalle Autorità locali di pubblica sicurezza.

Un programma speciale di protezione, dunque, non dovrebbe avere più ragione di esistere nel momento in cui il concreto rischio di ritorsioni venisse annullato, quantomeno, nell'ambito locale di residenza delle persone da proteggere.

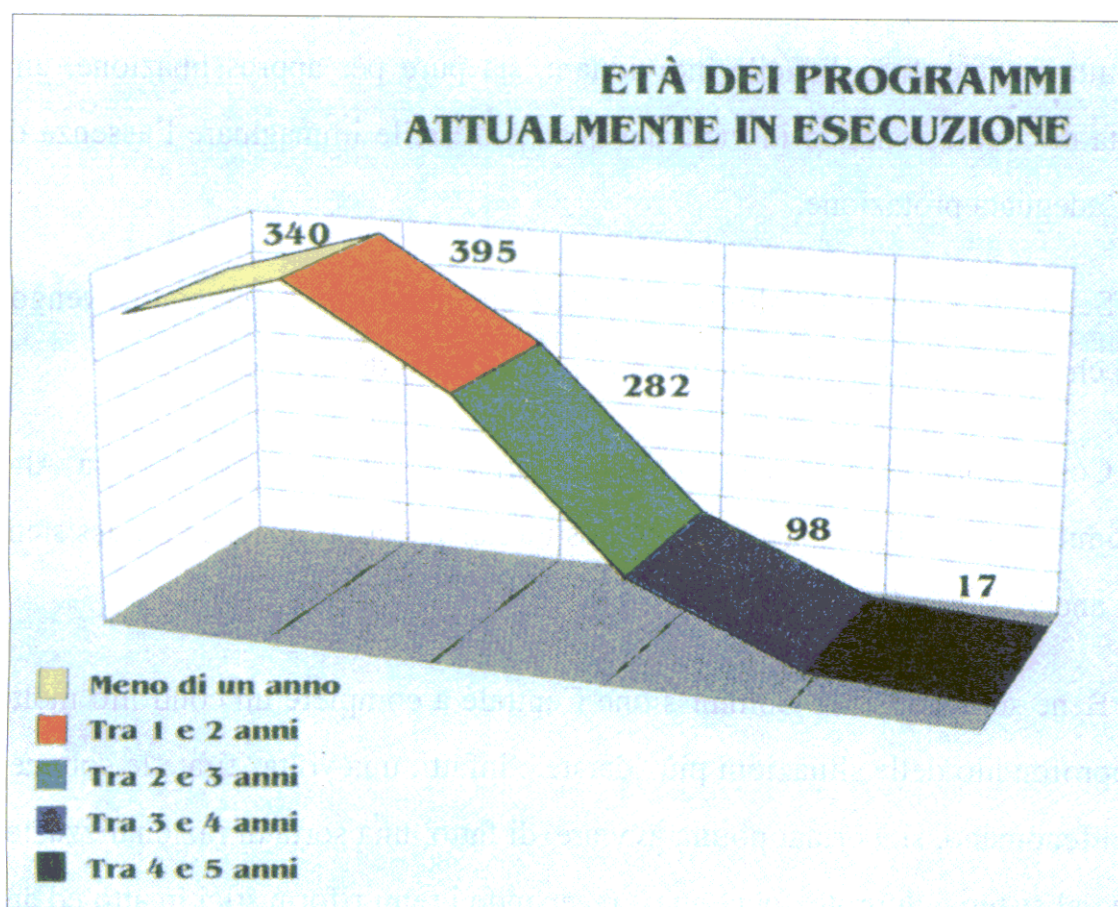
Il fatto, però, che sia stata evitata la situazione di pericolo con il trasferimento ed il mantenimento economico e sociale in altra località dei soggetti a rischio - attraverso quindi l'applicazione delle misure contenute nello speciale programma di protezione - non può ovviamente determinare di per sé l'immediata, automatica cessazione di detto provvedimento se gli interessati non sono poi in grado di affrancarsi dalle forme assistenziali fino al quel momento disposte in loro favore.

Occorre, pertanto, avviare le persone sottoposte allo speciale programma di protezione - nelle forme più concrete ed adeguate alle loro capacità - verso una sostanziale e piena "autosufficienza", inserendole nei contesti sociali e produttivi ove sono stati trasferite.

Sicurezza e reinserimento sociale, quindi: due momenti fondamentali ed interagenti del sistema di protezione dei collaboratori di giustizia, raggiunti i

quali il programma speciale consegue gli obiettivi assegnatigli dal Legislatore.

Accertato che l'esistenza e la durata di un programma speciale di protezione dipendono dal livello di pericolo conseguente alle dichiarazioni rilasciate dal collaboratore di giustizia e dal momento in cui lo stesso ed il suo nucleo familiare, una volta messi al sicuro in una località diversa da quella di origine, si rendono indipendenti dal Servizio Centrale di Protezione, giova ora verificare da quanto tempo perdura l'efficacia degli speciali programmi di protezione ancora attivi.



Indubbiamente non esistono dei parametri certi cui far riferimento per stabilire una presumibile durata media del programma speciale di protezione, attesa l'estrema difficoltà insita nella previsione della realizzazione dei due obiettivi prima citati.

E' pur vero, però, che di fronte a programmi speciali di protezione in vita da tre o quattro anni si compie un'attenta verifica in grado di accertare se e per quali motivi non si sono conseguite le finalità della sicurezza e del reinserimento sociale delle persone sottoposte a tali programmi.

Va comunque considerato che il sistema processuale vigente nel nostro Paese obbliga, spesso, il collaboratore a pressanti impegni di giustizia di cui risulta francamente difficile individuare, sia pure per approssimazione, una data di conclusione, ed in vista dei quali è difficile immaginare l'assenza di un'adeguata protezione.

Se questo è vero, lo è altrettanto il fatto che non tutti i collaboratori vengono chiamati a testimoniare in diversi processi dalla durata indefinita.

Così come esistono alcuni collaboratori che, già gestiti dall'allora Alto Commissario Antimafia, sono sottoposti a misure di protezione e di assistenza anche da più di otto anni.

Bene sta facendo la Commissione Centrale a compiere un controllo molto approfondito delle situazioni più "datate": infatti, una volta "tirate le somme" del fenomeno, si è ormai potuta avviare, di fatto, una sorta di razionalizzazione del sistema di protezione, quasi recependo i temi riformistici in atto ed an-

tecipando le tendenze evolutive ormai da tempo individuate dall'Amministrazione dell'Interno.

2. La verifica dei programmi: l'adeguatezza delle misure speciali

Il già citato art. 5, comma 7, D.I. 24.11.1994, n. 687, prevede che la Commissione Centrale, entro un termine non superiore a cinque anni e non inferiore a sei mesi, debba procedere alle verifiche dello speciale programma di protezione ai fini di una sua eventuale modifica o revoca.

I parametri da considerare sono chiaramente e dettagliatamente precisati da detta norma e si possono riassumere in quelli già illustrati nelle pagine precedenti: la sicurezza ed il reinserimento sociale, non escludendo quello della sussistenza e della presumibile durata di impegni processuali.

Nel semestre in esame, la Commissione ha sottoposto alla periodica verifica - normalmente fissata in un periodo di dodici mesi - 457 programmi speciali di protezione, dichiarando cessata l'esistenza di 101 di tali provvedimenti.

Nel corso di tale riscontro, si è potuto verificare non solo che molte situazioni collaborative si erano concluse da un ragionevole lasso di tempo, ma anche che il periodo complessivo di durata delle misure tutorio-assistenziali disposte in favore delle persone ammesse allo speciale programma di protezione sembrava tale da legittimare la ragionevole presunzione di un avvenuto inserimento delle stesse nel tessuto sociale delle nuove località di residenza.

Giova altresì sottolineare che il Servizio Centrale di Protezione, ora presente sul territorio con proprie articolazioni periferiche, riesce a fornire noti-

zie sempre più precise ed utili per lo svolgimento di detta attività di controllo, permettendo quindi alla Commissione Centrale di operare sulla base di un quadro di riferimento sicuramente più analitico e rispondente alle effettive finalità del suo compito.

In diversi casi si è verificato che persone sotto protezione avevano trovato dignitose offerte lavorative, non accettabili, però, per la mancanza di un'ideale e completa "schermatura" delle loro identità nella certificazione occorrente; tali situazioni sono state superate grazie ad una oculata produzione da parte del Servizio Centrale di Protezione della necessaria documentazione di copertura, consentendo agli interessati di "uscire" dal programma speciale.

In altre occasioni, per agevolare l'inserimento sociale nelle comunità di residenza è stata sufficiente l'erogazione di modeste somme, ottenute tramite la capitalizzazione di poche mensilità del contributo mensile.

Spesso, poi, è stata invece riscontrata l'avvenuta cessazione di qualsiasi forma di pericolo: perché gli accusati sono diventati a loro volta collaboratori, perché sono stati condannati a pene detentive particolarmente pesanti, ecc....

In questi casi, attraverso la cosiddetta "ultrattività" delle misure assistenziali per periodi limitati - a cui si è già accennato e che si illustrerà più diffusamente in seguito - si è data la possibilità agli interessati di prepararsi per tempo alla cessazione nei loro confronti del programma speciale di protezione.

A volte, invece, l'assenza di una situazione di grave ed attuale pericolo legittimante la prosecuzione del programma di tutela è stata desunta dalla condotta tenuta dalle persone oggetto di detto provvedimento.

A tale proposito, nel prossimo paragrafo si approfondirà l'aspetto collegato al comportamento tenuto dai collaboratori di giustizia.

Non sempre la verifica condotta dalla Commissione Centrale di protezione è finalizzata alla delibera sulla prosecuzione del programma di protezione.

Alcune volte, infatti, detto Collegio ha modificato taluni speciali programmi di protezione. Nel corso del semestre, sono stati complessivamente 35 i programmi speciali di protezione estesi nella loro composizione soggettiva; ammontano invece a 23 i programmi che hanno subito riduzioni nel numero dei familiari ammessi.

In totale, quindi, i programmi modificati dal 1991 ad oggi sono stati complessivamente 218.

3. La revoca dei programmi: l'importanza del comportamento del tutelato

Si è detto che la sussistenza di una situazione di grave ed imminente pericolo scaturente da un contributo collaborativo - che, com'è noto, legittima l'attuazione di uno speciale programma di protezione - può essere in qualche modo dimostrata dal comportamento tenuto dal soggetto esposto a rischio, nel periodo durante il quale lo stesso viene tutelato.

Lo afferma chiaramente il citato art. 5, D.I. n. 687/1994, che consente alla Commissione Centrale la revoca del programma "allorché ritenga che, per effetto delle inosservanze, del compimento di fatti costituenti reato o per altra ragione comunque connessa alla condotta di vita del soggetto interessato, (...) le misure di protezione siano superflue perché le condotte tenute sono di per sé indicative del reinserimento del soggetto nel circuito criminale ovvero del mutamento o della cessazione della situazione di pericolo conseguente alla collaborazione".

Proprio nel semestre in esame, si sono verificati casi particolarmente eclatanti di collaboratori di giustizia che hanno posto in atto comportamenti - alcuni anche di grave rilievo penale - in difformità rispetto a quelli da adottare in costanza di un pericolo di livello elevato quale quello derivante da una collaborazione di spessore.

In queste occasioni, a fronte delle quali è a volte intervenuta la revoca del programma, la Commissione Centrale - unico Organo legittimato a ciò - non ha colto tanto e soltanto la violazione da parte del collaboratore di quel rapporto fiduciario instaurato con lo Stato, violazione comunque di per sé grave,

quanto, soprattutto, la dimostrazione, per fatti concludenti, dell'assenza o della notevole attenuazione dello stato di pericolo.

Non solo. In sede di revoca dei programmi speciali di protezione, i comportamenti "scorretti" sono stati valutati anche sulla base delle difficoltà che gli stessi hanno causato agli operatori nell'attuazione delle misure di tutela.

Non a caso, infatti, la predetta norma, nel dare risalto alla necessaria cooperazione tra tutelato e tutelante nella realizzazione degli interventi di sicurezza derivanti dallo speciale programma di protezione, precisa che la revoca può essere disposta anche quando, dalla messa in atto di detti atteggiamenti, si possa desumere l'impossibilità di assicurare la concreta attuazione delle misure di protezione.

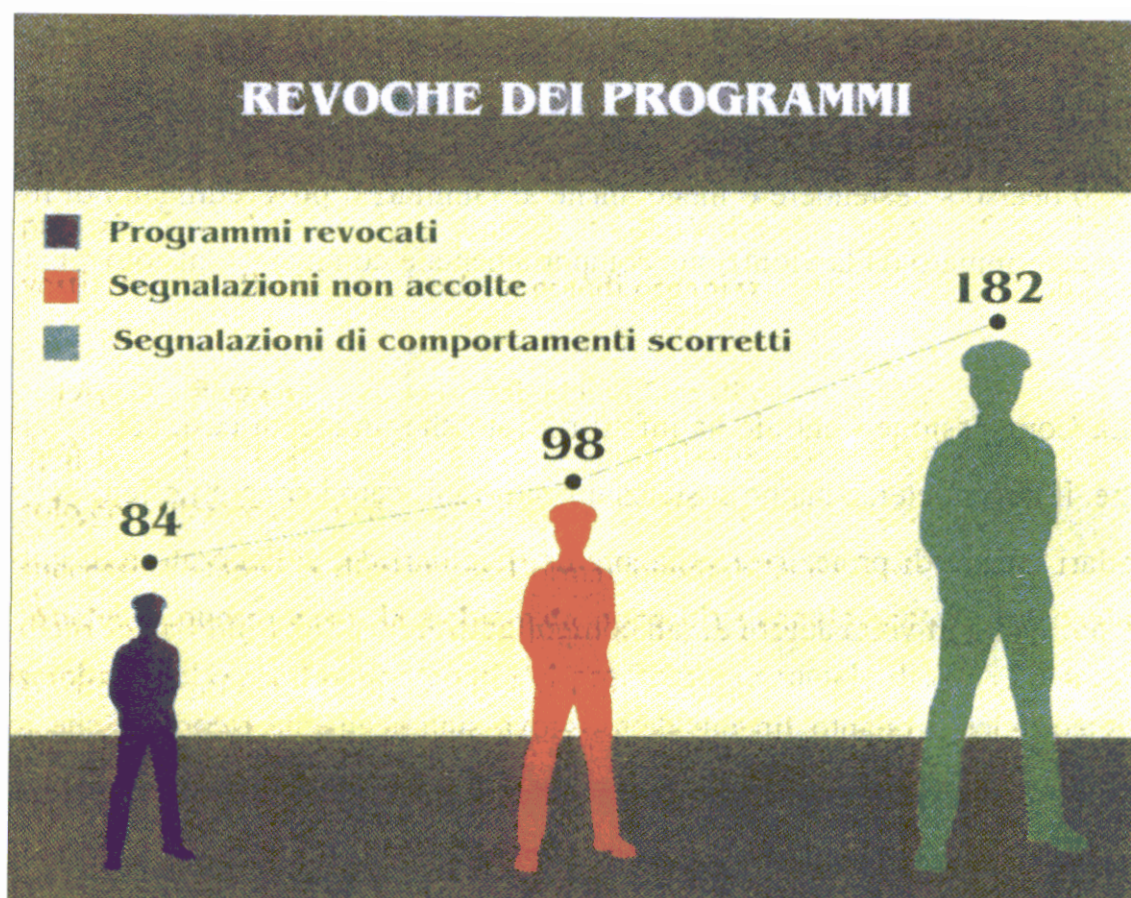
Proprio tenendo presente quest'ultimo aspetto, la Commissione Centrale ha spesso deciso se estendere o meno anche ai familiari il provvedimento di revoca determinato dalla violazione comportamentale commessa dal solo collaboratore.

La Commissione Centrale ha infatti rilevato che, in alcuni casi, certe condotte, il loro ripetersi, hanno sostanzialmente vanificato i concreti effetti delle basilari misure di protezione in favore dei familiari del collaboratore di giustizia di volta in volta autore di tali comportamenti.

A corredo di quanto fin qui detto, giova sinteticamente ricordare che le persone ammesse allo speciale programma di protezione, all'atto della sua accettazione, sottoscrivono degli obblighi comportamentali, impegnandosi a rispettarli pena la revoca del programma stesso.

Nel semestre in esame sono stati 21 i programmi speciali di protezione revocati per comportamenti “scorretti” posti in essere da collaboratori di giustizia, mentre 63 sono stati quei programmi non rinnovati alla scadenza per analoghi motivi.

Ammonta a 182 il numero dei collaboratori di giustizia segnalati, taluni anche in più circostanze, dal Servizio Centrale di Protezione alla Commissione Centrale ed ai competenti Procuratori della Repubblica a causa delle condotte in violazione non solo delle misure di anonimato e di protezione previste nei loro confronti per via del particolare *status* ricoperto, ma, a volte, anche delle norme penali.



I dati riferiti confermano la necessità che all'inizio della collaborazione e prima del rapporto tutorio si fornisca alle persone da inserire nel programma speciale di protezione una corretta, dettagliata informazione circa le modalità di attuazione di tale provvedimento: ciò perché non si alimentino false aspettative soprattutto in merito agli interventi di sostegno economico previsti dal programma stesso.

Non a caso, infatti, alcuni atteggiamenti tenuti dalle persone sotto tutela altro non sono se non il risultato di una distorta conoscenza dei diritti e dei doveri derivanti dall'ammissione allo speciale programma di protezione.

Così come altrettanta importanza va annessa alla esatta comprensione del profilo psicologico - con le sue implicazioni in termini di "adattabilità" alla vita sotto protezione - del collaboratore e degli eventuali familiari prima dell'adozione di interventi tutori.

A tale riguardo, si avrà modo di verificare, nella seconda parte del presente elaborato, la rilevanza che può assumere l'immediato intervento di funzionari del Servizio Centrale di Protezione sul luogo ove nasce la collaborazione con l'attuazione della c.d. "istruttoria tecnica".

PAGINA BIANCA